



Città di Varedo

Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) – tel. 0362.5871 – fax 0362.544540 - c.f. 00841910151 - p.i. 00696980960

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FORME DI UTILITA' ECONOMICHE E
PATROCINI A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA
COMUNITA' LOCALE**



TITOLO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – PRINCIPI

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 della legge 131/2003, disciplina la concessione da parte del Comune di Varedo di forme di utilità economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto in ordine alla disciplina degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi, nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'amministrazione, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal D.L. 78/2010 e s.m.i.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la concessione di "patrocinio" che costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale il Comune di Varedo esprime la propria simbolica adesione ad una manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali e celebrative. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome ed il logo del Comune.

3. Esso istituisce e determina inoltre criteri e modalità per la costituzione dell'Albo comunale delle forme associative.

ART. 2 - FINALITÀ E DEFINIZIONI PRINCIPALI

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare le risorse messe a disposizione dal Comune per iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale, nelle aree di intervento meglio dettagliate al successivo art. 4, mediante:

a) **patrocinio**: espressione del sostegno (non oneroso) concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati per l'apporto dato dagli stessi allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale, nonché alla cooperazione, allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale;

b) **altre utilità economiche**: utilità aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, per le medesime finalità di cui al punto a).

Si considerano altre utilità economiche:

- tariffe o prezzi agevolati nell'utilizzo di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
- uso gratuito o agevolato di beni mobili comunali e relative prestazioni d'opera o assistenza logistica del personale comunale, secondo le tariffe annualmente approvate dalla Giunta Comunale;
- uso gratuito o agevolato di beni immobili comunali, secondo le norme stabilite dal vigente Regolamento per l'utilizzo delle sale civiche;



- sovvenzioni: assunzione totale o parziale da parte del Comune, degli oneri per la realizzazione di programmi ed iniziative di particolare rilievo organizzate da soggetti pubblici o privati nelle aree di intervento previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 – ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse;
- b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- c) alle quote associative e ai contributi erogati ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a norma dei relativi statuti;
- d) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina (canone occupazione spazi, tariffe per affissioni e pubblicità).

2. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

Art. 4 – AREE DI INTERVENTO

1. Le aree di intervento, oggetto del presente regolamento, sono, di norma, riferite a:

- a) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) attività culturali e celebrative;
- c) attività educative, formative e di istruzione;
- d) attività umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e di volontariato;
- e) sviluppo economico;
- f) attività sportive, ricreative e del tempo libero.

Per ciascuna delle aree di intervento come sopra delineate, gli ambiti di attività devono essere principalmente rivolti a:

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Sostegno di attività promosse da soggetti che:

- operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promuovono nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- effettuano mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;

ATTIVITÀ CULTURALI E CELEBRATIVE



Sostegno di attività promosse da soggetti che:

- svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o estere;
- organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, costituenti interesse rilevante per la comunità e capaci di concorrere alla sua valorizzazione;

ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE E DI ISTRUZIONE

Sostegno di attività promosse da soggetti che:

svolgono attività di tipo educativo e/o formativo, rivolti alla cittadinanza, nello specifico alla popolazione giovanile; tali contributi possono essere indicati nel Piano annuale di attuazione del diritto allo studio, formulato in conformità alle disposizioni regionali;

ATTIVITÀ UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI, DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE, DI COOPERAZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO

Sostegno di attività promosse da soggetti che:

- promuovono la protezione e tutela del bambino e dei minori;
- assistono, tutelano e valorizzano socialmente gli anziani, sostenendo le associazioni di volontariato cui sono attribuite funzioni ausiliarie di utilità pubblica;
- assistono, tutelano e promuovono l'inserimento sociale dei diversamente abili e sostengono le famiglie di provenienza;
- si occupano di prevenzione e di tutela della salute;
- forniscono attività di assistenza e servizio alle persone e alle loro famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio (economico, sociale, ecc...);
- promuovono iniziative ed attività contro l'emarginazione e le discriminazioni di ogni genere;

SVILUPPO ECONOMICO

Sostegno di attività promosse da soggetti che:

- organizzano fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni simili, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

Sostegno di attività promosse da soggetti che:

- promuovono lo sport;
- organizzano manifestazioni ed eventi sportivi e del tempo libero;
- praticano tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti per alcune fasce di utenti.



Art. 5 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito presso l'Ufficio Cultura del Comune, l'albo delle forme associative che hanno sede in Varedo o che dimostrino di operare stabilmente sul territorio comunale; l'albo è distinto per tipologia di attività in cui operano le varie Associazioni come individuate al precedente art. 4.
2. La richiesta dovrà essere presentata attraverso l'apposita modulistica, scaricabile dal sito internet del Comune, unitamente a copia dello statuto vigente, dell'atto costitutivo e di una relazione da cui si evinca il settore di attività e le attività svolte e/o programmate con particolare riferimento alle attività organizzate sul territorio comunale. Vengono inserite di diritto, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. Lombardia N. 22/93 nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali/nazionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
3. Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:
 - i partiti;
 - le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
 - i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.
4. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare al Comune, entro 30 giorni, qualunque modificazione relativa alla natura giuridica ed al tipo di attività svolta.
5. La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:
 - a) cessazione attività;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi;
 - c) omessi adempimenti di cui al precedente comma 4;
 - d) su domanda dell'Associazione interessata.
6. L'Ufficio Cultura cura l'aggiornamento di tale registro. Le richieste di iscrizione vengono accolte in qualsiasi momento dell'anno. Ogni due anni l'Ufficio Cultura provvede alla revisione complessiva dell'Albo.



TITOLO II

MODALITA' DI EROGAZIONE DI UTILITÀ ECONOMICHE

Art. 6 - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DI UTILITÀ ECONOMICHE

1. L'Ente concede in via ordinaria forme di utilità economiche a soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni ed operanti nella comunità locale, che ne facciano richiesta, sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 7 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI UTILITÀ ECONOMICHE

1. I soggetti di cui al precedente art. 6 devono provvedere a trasmettere proposte di iniziative, interventi o progetti, di norma, entro il mese di gennaio di ogni anno, o, in casi eccezionali, non programmabili, comunque non oltre il 45° giorno antecedente l'evento, mediante la presentazione di un'unica richiesta indirizzata all'ufficio competente individuato in relazione al settore di attività di cui al citato art. 4, redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune e solo tale modulistica avrà valenza quando protocollata.

Qualora le suddette istanze pervengano al di fuori dei termini sopraindicati, l'Amministrazione comunale ne verifica la fattibilità e si riserva la possibilità di non accoglimento.

2. La richiesta di cui al comma 1 è accompagnata da:

- a) una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare;
- b) l'indicazione di tutti gli strumenti/mezzi (utilità economiche) occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento;
- c) la specificazione dei benefici richiesti ad altri Enti per la stessa iniziativa;
- d) ogni altro documento che l'Ufficio competente, nel rispetto delle norme, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dalla Giunta Comunale, previo il parere istruttorio di conferenze di servizio interne promosse dall'Ufficio competente e, qualora risultino meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 8 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI UTILITÀ ECONOMICHE

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dell'art. 7, con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 4;
- b) grado di coerenza-affinità dell'iniziativa, dell'intervento e del progetto con le attività istituzionali dell'Ente traduttive delle funzioni amministrative ad esso deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;



- c) caratteristiche di meritevolezza degli interessi perseguiti dal soggetto proponente;
 - e) durata dell'attività;
 - f) iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti;
 - g) carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
 - h) rilevanza sul territorio comunale;
 - i) rilevanza in considerazione dell'entità dei soggetti fruitori anche in relazione all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - j) gratuità dell'iniziativa;
 - k) progetti che abbiano già beneficiato, con riscontri positivi, di forme di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. Qualora l'Ente non possa soddisfare tutte le richieste pervenute per carenza di risorse (umane, strumentali, ecc.), è data priorità nell'assegnazione delle stesse sulla base delle caratteristiche di cui al precedente comma 1.
3. Il Comune può assumersi in tutto o in parte l'onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzata da un soggetto terzo; in tal caso l'Amministrazione acquisisce la veste di soggetto co-promotore e assume tale attività come propria in forza della peculiare rilevanza sociale e culturale dell'iniziativa, e/o per la stretta correlazione dell'attività proposta con obiettivi e programmi dell'Amministrazione.

ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UTILITÀ ECONOMICHE E VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DEI BENI COMUNALI

1. L'Amministrazione formalizza la concessione di utilità economiche mediante comunicazione, anche via mail, ai soggetti interessati.
2. Gli uffici competenti verificano l'eventuale pagamento delle somme dovute (cauzioni, corrispettivi, ecc.) e l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni ed, al termine delle iniziative, il corretto utilizzo dei beni comunali concessi.
Eventuali inadempienze daranno luogo a richieste di risarcimento oltre a costituire pregiudizio per l'accoglimento di successive istanze.

TITOLO III CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. Il patrocinio costituisce attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per la rilevanza del soggetto proponente e/o per le loro finalità di crescita negli ambiti sociali, culturali, artistici, storici, istituzionali, sportivi, scientifici ed umanitari, come dettagliate all'art. 4 del presente Regolamento.
2. La concessione di patrocinio comunale non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori, visibilità sui mass media, continuità dell'iniziativa).



4. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio: rassegne) o per attività programmate.

5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART. 11 – SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:

a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio, con preferenza per quelli iscritti all'Albo delle associazioni del Comune;

b) associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale/internazionale;

c) altri organismi non-profit;

d) aziende pubbliche di servizi alla persona;

e) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione comunale anche le società di capitali o di persone, o altri soggetti, singoli o associati, per iniziative divulgative comunque non lucrative.

Sono esclusi i soggetti facenti parte di partiti politici o articolazioni di essi.

3. L'Amministrazione comunale può concedere, con provvedimento motivato, il proprio patrocinio, in deroga ai criteri stabiliti al precedente comma 2, anche a favore di iniziative, svolte dai soggetti che abbiano profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

ART. 12 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione comunale presentano, con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento, un'unica richiesta indirizzata all'ufficio competente individuato in relazione al settore di attività di cui al citato art. 4, redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune e solo tale modulistica avrà valenza quando protocollata.

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di utilità economiche, l'iter di concessione farà specifico riferimento al Titolo II del presente Regolamento.

3. La richiesta di cui al comma 1, deve essere accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

a) natura, finalità, modalità di svolgimento dell'iniziativa;

b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;

c) il programma di massima dell'iniziativa e la sua durata;

d) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;

e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa e bozza degli stessi;

4. La concessione del patrocinio non oneroso è formalizzata con provvedimento del Sindaco per iniziative rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 10;

5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo del Comune in relazione all'iniziativa.

ART. 13 – UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare massima evidenza al sostegno



dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. L'utilizzo del logo del Comune di Varedo deve essere in ogni caso sottoposto ad approvazione dell'Ufficio competente, a seguito della produzione della bozza dei documenti di pubblicizzazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 12, comma 3.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazione e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
Allo stesso verrà data adeguata pubblicità attraverso il sito istituzionale del Comune di Varedo.
3. Si rinvia a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Educativi e Socio Culturali, in accordo con i Settori interessati, l'approvazione della modulistica per l'inoltro delle richieste.